

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARAVALLE, ANDERLINI, OTTAVIANI,
MARIOTTI, SPITELLA, VALORI e GROSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1981

Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi

ONOREVOLI SENATORI. — La salvaguardia del patrimonio artistico e monumentale di Orvieto e Todi è un dovere di primaria importanza per il nostro Paese ed è necessario assicurare il massimo impegno perchè venga tenacemente perseguita. L'inestimabile valore storico e culturale che questo patrimonio rappresenta travalica, infatti, gli stessi interessi nazionali, tant'è che questa tematica è stata più volte discussa anche in sede internazionale.

La salvaguardia dei due centri storici, per la drammaticità della situazione di degrado geologico e architettonico, del resto, è stata all'origine della legge n. 230 del 1978, con cui il Parlamento ha già provveduto a stanziare, con provvedimento d'urgenza, una prima serie di finanziamenti, per arginare l'ulteriore aggravarsi della situazione. Ma questa legge, con i suoi otto miliardi destinati a mettere a punto — a cura della regione — gli opportuni strumenti di ricerca e i relativi progetti operativi, non ha consentito che l'avvio del complesso processo

di recupero e tutela strutturale che si rendeva necessario già prima del 1978.

Le somme allora reperite sono largamente insufficienti, anche al di là dell'erosione che il loro valore iniziale ha subito a seguito del forte aumento dei prezzi, ad assicurare il raggiungimento di obiettivi veramente positivi.

La legge del 1978, infatti, limitava al 1981 la durata dei finanziamenti urgenti, e l'insufficienza di quegli stanziamenti è peraltro comprovata dall'autorizzazione aggiuntiva di 10 miliardi approvata proprio con legge finanziaria del 1981.

Numerosi e cospicui sono invero gli interventi ancora da promuovere e realizzare per creare le condizioni di effettivo recupero e controllo della situazione.

Questo disegno di legge si pone così come necessaria saldatura tra i provvedimenti già avviati, di pronto e urgente intervento, e le più organiche e risolutive misure che ancora occorrono. Traendo dall'esperienza della legge n. 230 del 1978 tutti gli utili suggerimenti

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti, si vogliono infatti consolidare gli aspetti positivi della normativa in atto e migliorare quella parte di interventi che sono stati finora trascurati e resi scarsamente incisivi.

Per questi motivi il disegno di legge si articola fondamentalmente in cinque linee d'intervento:

l'estensione al patrimonio monumentale ed edilizio degli interventi;

la determinazione di criteri di finanziamento che tengano conto degli oneri per il completamento delle opere già previste dal progetto di appalto e dalle eventuali modifiche;

la riconferma e più precisa fissazione dei criteri di intesa tra gli enti locali interessati;

la definizione degli aspetti di gestione della strumentazione di controllo;

la manutenzione permanente.

L'opportunità di includere nell'ambito degli interventi anche il recupero e la tutela del patrimonio monumentale ed edilizio è dovuto all'aggravarsi, in quest'ultimo periodo, dello stato di conservazione del centro storico, con gravi conseguenze sia per l'assetto e la sicurezza dell'agglomerato urbano che per gli abitanti che vi risiedono.

La determinazione del finanziamento deve essere ancorata, in primo luogo, al completamento delle opere già previste.

È però necessario che vengano contemporaneamente autorizzati i necessari stanziamenti per avviare gli ulteriori progetti volti ad affrontare sia i problemi del tutto particolari dovuti alla natura del tufo della Rupe di Orvieto, sia gli ulteriori interventi organici che nel presente disegno di legge sono contemplati.

Circa la realizzazione dei progetti e delle opere, il disegno di legge riconferma i contenuti della legge n. 230 del 1978 che configura una intesa tra regioni e comuni, con il supporto scientifico del Consiglio nazionale delle ricerche e di istituti universitari, e quello eventuale di servizi tecnici dello Stato. Dispone però che la regione con atto legislativo, fissi con precisione le modalità di funzionamento di questa intesa tra i vari organi.

Un altro importante aspetto che si è voluto considerare riguarda la gestione della strumentazione di controllo che serve a verificare continuamente l'attendibilità del modello progettuale d'intervento e il conseguimento dei risultati ai quali è finalizzato.

Indispensabile, infine, risulta un adeguato ampliamento dell'organico dell'ufficio tecnico comunale per la costituzione di un apposito corpo di vigilanza e manutenzione che garantisca permanentemente l'efficiente controllo della situazione e — di conseguenza — conferisca massima produttività alla spesa che ci si accinge ad autorizzare.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Per la prosecuzione delle opere necessarie al completamento degli interventi iniziati in forza della legge 25 maggio 1978, n. 230, integrata finanziariamente in base all'articolo 8 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposto a favore della regione Umbria un contributo speciale di lire 60 miliardi per la città di Orvieto e di lire 40 miliardi per la città di Todi, ripartiti in annualità rispettivamente di lire 15 miliardi e di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1985.

Art. 2.

Per seguire i fenomeni che provocano il degrado della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, è istituito, presso i due comuni, a cura del Ministero dei beni culturali e ambientali, un osservatorio.

I compiti specifici e la struttura organizzativa di questo organismo sono definiti nel decreto istitutivo che sarà emanato dal Ministro per i beni culturali e ambientali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 25 miliardi per l'esercizio 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.